



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Sezione: Situazioni giuridiche soggettive – Vita privata e familiare

Titolo: *Situazioni di «particolare vulnerabilità» dei minori di età e obblighi di protezione dello Stato: note a margine della sentenza V.C. c. Italia*

Autore: SABRINA VANNUCCINI

Sentenza di riferimento: Corte europea dei diritti dell’uomo, *V.C. c. Italia*, sentenza del 1° febbraio 2018, ricorso n. 54227/14

Parametri convenzionali: Art. 1 CEDU; art. 3 CEDU; art. 8 CEDU

Parole chiave: Minori di età; particolare vulnerabilità; proibizione della tortura; diritto al rispetto della vita privata e familiare; obblighi positivi dello Stato.

Abstract

The case of V.C. v. Italy concerned a person who, as a minor (aged 16 at the time) suffering from psychological disorders, alcohol and drug addiction, had been the victim of a child prostitution ring and gang rape.

She complained that the Italian authorities had not acted with the necessary diligence and had not taken all reasonable measures to provide timely protection and to prevent the abuses she suffered, even though they had been aware of her vulnerable situation and the real and immediate risk she faced.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

1. *Il caso V.C.: a) la fattispecie concreta*

Il 23 aprile 2013, la Questura di Roma informava la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Roma di un intervento della Polizia, effettuato il 19 aprile 2013, a una festa in cui circolavano droga e alcol, alla quale V.C. (all’epoca sedicenne) aveva partecipato.

Il 2 luglio 2013, il Procuratore della Repubblica segnalava al Tribunale per i minorenni il quadro preoccupante emerso dalle informazioni raccolte attraverso le dichiarazioni dei genitori e dell’interessata, da quanto scoperto dagli stessi genitori sull’account *Facebook* della figlia, e da una perizia psichiatrica: a motivo dell’abbandono della scuola, dell’uso di sostanze stupefacenti e del rischio di essere coinvolta in una rete di prostituzione minorile, la giovane versava in una situazione di pericolo.

In considerazione di tali circostanze, il Procuratore della Repubblica chiedeva al Tribunale per i minorenni di disporre in via d’urgenza il collocamento dell’adolescente in un’idonea struttura e l’affidamento ai servizi sociali, ai sensi dell’art. 25 (Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere), R.D.L. 20 luglio 1934 «*Istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni*», n. 1404, convertito in L. 27 maggio 1935 «*Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del Tribunale per i minorenni*», n. 835¹.

¹Art. 25 (Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere), R.D.L. n. 1404/1934, come modificato dalla L. 25 luglio 1956 «*Modificazioni al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito in legge 27 maggio 1935, n. 835, sull’istituzione e funzionamento del Tribunale per i minorenni*», n. 888: «*Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta o del carattere, il procuratore della Repubblica, l’ufficio di servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell’infanzia e dell’adolescenza, possono riferire i fatti al Tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo di uno dei suoi componenti all’uopo designato dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore, e dispone con decreto motivato una delle seguenti misure: 1) affidamento del minore al servizio sociale minorile; 2) collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico-psico-pedagogico. Il provvedimento è deliberato in Camera di consiglio con l’intervento del minore, dell’esercente la patria potestà o la tutela, sentito il pubblico ministero. Nel procedimento è consentita l’assistenza del*



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

All’esito di un procedimento svoltosi dal 14 ottobre al 9 dicembre 2013 – assenti in udienza, senza giustificato motivo, i servizi sociali –, il Tribunale per i minorenni disponeva l’adozione delle misure chieste dal Procuratore della Repubblica: inserimento della minore, per un periodo iniziale di dodici mesi, in una struttura adatta ad aiutarla a correggere il suo comportamento (qualificato come “irregolare”) e a farle riprendere una vita normale, nonché l’affidamento ai servizi sociali.

Nel gennaio 2014, dopo un iniziale rifiuto, la ragazza acconsentiva a essere collocata in un istituto specializzato allo scopo di seguire una cura di disintossicazione da stupefacenti e alcol. I servizi sociali si interessavano presso il servizio regionale per le tossicodipendenze su come dare avvio, appunto, a un percorso di disintossicazione.

Nelle more dell’accoglienza in un istituto adeguato, la notte tra il 30 e il 31 gennaio 2014 la giovane subiva una violenza sessuale da parte di due persone, e si presentava in ospedale accompagnata dalla madre e da un ufficiale della polizia. Il procedimento penale avviato a carico dei due indagati era pendente al momento della sentenza resa dalla Corte europea.

Il 4 aprile 2014, a seguito della richiesta dei genitori di V.C. di dare attuazione alla decisione del 9 dicembre 2013 e di procedere all’adozione urgente di tutte le misure atte a garantire protezione alla loro figlia, il Tribunale per i minorenni disponeva l’immediato collocamento della stessa presso la comunità terapeutica Karisma, protrattosi fino al 7 settembre 2015, quando la ragazza tornava a vivere con i suoi genitori.

Nel corso dell’udienza del 22 dicembre 2016, il Tribunale per i minorenni convocava due rappresentanti dei servizi sociali – i quali riferivano che V.C. stava meglio e che non aveva più bisogno del loro supporto – per appurare il compimento del percorso riabilitativo.

difensore. Le spese di affidamento o di ricovero, da anticiparsi dall’Erario, sono a carico dei genitori. In mancanza dei genitori sono tenuti a rimborsare tali rette gli esercenti la tutela, quando il patrimonio del minore lo consente».



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Con decisione del 17 gennaio 2017, il Procuratore della Repubblica chiudeva il procedimento avviato *ex art. 25* (Misure applicabili ai minori irregolari per condotta o per carattere), R.D.L. n. 1404/1934.

2. (Segue). b) *Il pronunciamento della Corte europea dei diritti dell’uomo*

Il 23 luglio 2014, durante il ricovero presso la comunità terapeutica Karisma, V.C. presentava ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo, lamentando l’inosservanza degli artt. 3 (Proibizione della tortura)² e 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU³ da parte della Repubblica italiana.

Stante la sua situazione di vulnerabilità, la ricorrente argomentava di non avere beneficiato delle occorrenti misure atte a proteggerla, a impedire la prosecuzione dei maltrattamenti e a metterla al riparo dalle gravi minacce alla sua incolumità. Le autorità competenti (Tribunale per i minorenni e servizi sociali) non avevano dimostrato la necessaria diligenza e scrupolosità onde evitare le serie conseguenze poi realizzatesi a suo danno, e la loro inerzia era esitata nella violazione dei predetti articoli, non avendo lo Stato osservato gli obblighi positivi discendenti dagli stessi, nonostante il potenziale pericolo concreto per la vita dell’interessata fosse risultato sufficientemente prevedibile.

² Art. 3 (Proibizione della tortura) della CEDU: «Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

³ Art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU: «1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui».



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

I giudici di Strasburgo hanno ricordato, preliminarmente, che il divieto di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 (Proibizione della tortura) della CEDU costituisce un valore fondamentale delle società democratiche, nonché un valore di civiltà strettamente legato al rispetto della dignità umana, parte dell’essenza stessa della Convenzione. Il divieto in questione ha carattere assoluto e inderogabile. Inoltre, combinato con il suddetto articolo, l’obbligo a carico degli Stati parti previsto dall’art. 1 (Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo) della CEDU⁴ impone agli stessi di adottare misure idonee a impedire che ogni persona sotto la loro giurisdizione sia sottoposta a maltrattamenti, anche da parte di privati.

Destinatari di una protezione effettiva (*«effective protection»*), così come di una prevenzione efficace (*«effective deterrence»*) che li ponga al riparo da simili forme di attentato all’integrità della persona, devono essere soprattutto i minori di età quali soggetti particolarmente vulnerabili (*«particularly vulnerable»*), al fine di garantirne il rispetto della dignità umana e la tutela del superiore interesse.

Similmente, gli obblighi positivi gravanti sugli Stati parti riguardo alla salvaguardia dell’integrità psico-fisica di un individuo di fronte a terzi – derivanti in taluni casi dall’art 2 (Diritto alla vita)⁵ o dall’art. 3 (Proibizione della tortura) della CEDU, in talaltri dall’8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU considerato separatamente o in combinato disposto con l’art. 3 (Proibizione della tortura) della CEDU – possono implicare il dovere di porre in essere e dare tangibile attuazione

⁴ Art. 1 (Obbligo di rispettare i diritti dell’uomo) della CEDU: *«Le Alte Parti contraenti riconoscono a ogni persona sottoposta alla loro giurisdizione i diritti e le libertà enunciati nel Titolo primo della presente Convenzione».*

⁵ Art. 2 (Diritto alla vita) della CEDU: *«1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. 2. La morte non si considera cagionata in violazione del presente articolo se è il risultato di un ricorso alla forza resosi assolutamente necessario: (a) per garantire la difesa di ogni persona contro la violenza illegale; (b) per eseguire un arresto regolare o per impedire l’evasione di una persona regolarmente detenuta; (c) per reprimere, in modo conforme alla legge, una sommossa o un’insurrezione».*



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

a un quadro giuridico idoneo ad assicurare una tutela contro gli atti di violenza che possano essere commessi da privati.

A norma dell’art 19 (Istituzione della Corte) della CEDU⁶ e in virtù del principio secondo cui il fine di tale strumento giuridico è di garantire diritti non teorici o illusori, ma concreti ed effettivi, spetta alla Corte europea vigilare perché gli Stati parti ottemperino correttamente al proprio obbligo di proteggere i diritti delle persone poste sotto la propria giurisdizione.

In aggiunta, l’obbligo degli Stati parti, rispetto all’art. 3 (Proibizione della tortura) della CEDU, si estende alle questioni concernenti l’effettività di un’inchiesta penale, e non è soddisfatto se i meccanismi di tutela previsti negli ordinamenti interni esistono soltanto in teoria: è necessario che siano funzionanti nella pratica entro termini ragionevoli, il che presuppone un esame della causa tempestivo e senza inutili ritardi.

Nella fattispecie, i giudici di Strasburgo hanno affermato non sussistere dubbio alcuno che il trattamento violento subito da V.C. rientrasse nell’ambito di applicazione dell’art. 3 (Proibizione della tortura) della CEDU, e costituisse un’interferenza con il suo diritto al rispetto della sua integrità fisica di cui all’art. 8 (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU. Pertanto, la questione principale sorta nella causa è stata quella di verificare se le autorità dello Stato italiano avessero adottato, in tempi brevi, tutte le misure indispensabili per prevenire gli abusi ai quali la ricorrente era stata esposta (in particolare, sfruttamento della prostituzione minorile e violenza sessuale di gruppo), e per proteggere la sua integrità fisica.

⁶ Art. 19 (Istituzione della Corte) della CEDU: «Per assicurare il rispetto degli impegni derivanti alle Alte Parti contraenti dalla presente Convenzione e dai suoi Protocolli, è istituita una Corte europea dei Diritti dell’Uomo [...]. Essa funziona in modo permanente».



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

È stato riscontrato che la situazione vulnerabile in cui V.C. versava, così come il rischio reale e immediato che stava affrontando, erano noti alle medesime autorità le quali, dall’aprile 2013, erano venute a sapere della sua condotta “irregolare”, in considerazione del fatto che la Procura presso il Tribunale per i minorenni era stata avvisata che costei era stata trovata in possesso di droga e alcol. Inoltre, il 31 maggio e il 25 giugno 2013, i suoi genitori avevano informato il Procuratore del suo stato di disagio, menzionando altresì il pericolo, supportato da prove documentali, che stesse cadendo in una rete di prostituzione.

Ciò constatato, la Corte europea ha osservato che, mentre il Tribunale penale aveva agito prontamente, il Tribunale per i minorenni e i servizi sociali non avevano adottato alcuna misura di protezione immediata, non avevano effettuato alcuna valutazione dei rischi che V.C. correva.

In primo luogo, sebbene il Procuratore avesse chiesto l’avvio di una procedura d’urgenza, il collocamento di V.C. in una struttura specializzata e il suo affidamento ai servizi sociali il 2 luglio 2013, il Tribunale per i minorenni decideva in tal senso il 9 dicembre 2013. Durante quel periodo, la ragazza era stata vittima di una rete di prostituzione minorile.

In secondo luogo, a seguito della decisione di cui sopra del Tribunale per i minorenni, i servizi sociali avevano impiegato più di quattro mesi per dare attuazione alla richiesta di affidamento di V.C., nonostante le domande fatte in tal senso dai genitori e due richieste di informazioni urgenti formulate dallo stesso Tribunale per i minorenni. Nel frattempo, la ragazza era stata vittima di violenza sessuale di gruppo.

In terzo luogo, il comportamento dei servizi sociali – i quali spesso non presenziavano alle udienze e si erano attivati tardivamente per trovare una struttura di accoglienza per V.C. in cui potesse essere sottoposta a trattamenti di disintossicazione e salvaguardata dai delitti di cui era rimasta vittima nel periodo di vacanza dell’intervento tutelare – denotava che vi era stata una loro reale mancanza di coinvolgimento nel dare esecuzione alla decisione del Tribunale per i minorenni.



“L’effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo”

Ergo, ad avviso della Corte europea le competenti autorità nazionali avevano il dovere di tenere conto delle condizioni di particolare vulnerabilità psicologica e fisica («*particular psychological and physical vulnerability*») della ricorrente e di valutarle di conseguenza, assumendo misure di protezione tempestive e appropriate che, invece, non hanno preso benché consapevoli che V.C. fosse vulnerabile, che fosse ancora pendente un procedimento riguardante il suo sfruttamento sessuale, e che fosse altresì in corso un’inchiesta per violenza sessuale di gruppo. Il Tribunale per i minorenni e i servizi sociali non hanno dato prova della diligenza dovuta e imposta dalla situazione in cui si trovava la giovane, che avrebbe richiesto l’adozione di misure urgenti per impedire che cadesse vittima dell’azione criminale di terzi.

In considerazione degli esposti elementi – tarando il giudizio di responsabilità sulla prevedibilità degli atti lesivi e sulla ragionevolezza dei provvedimenti da attuare per impedirne la materializzazione – i giudici di Strasburgo sono pervenuti alla conclusione che nei confronti di V.C. lo Stato italiano ha violato sia gli obblighi di difesa dal rischio di subire trattamenti inumani o degradanti *ex art. 3* (Proibizione della tortura) della CEDU, sia gli obblighi inerenti alla tutela della vita privata *ex art. 8* (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) della CEDU, per le gravi conseguenze subite dalla ricorrente a motivo dei ritardi negli interventi richiesti, quale causa di ineffettività sostanziale dei rimedi predisposti dall’ordinamento interno⁷.

(8 settembre 2020)

⁷ Cfr. L. CASSETTI - S. VANNUCCINI, *Il diritto al rispetto dell’integrità psichica e fisica dei minori di età in condizioni di «particolare vulnerabilità» (artt. 3 e 8 CEDU)*, in A. DI STASI (a cura di), *CEDU e ordinamento italiano. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e l’impatto nell’ordinamento interno (2016-2020)*, CEDAM Wolters Kluwer, Padova, 2020, pp. 131-172.